ALLEGATO B

Modifiche e integrazioni all'Allegato A alla deliberazione 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel (TIQE), all'Allegato A alla deliberazione 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas (RQDG), all'Allegato A alla deliberazione ARG/com 104/10 (Codice di condotta commerciale), all'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com (Bolletta 2.0)

Articolo 1Modifiche al TIQE

- 1.1 All'articolo 80 del TIQE la definizione di "dati tecnici", di cui alla lettera u) è così modificata:
 - ""dati tecnici" sono le informazioni e/o i dati in possesso del distributore necessari al venditore per inviare al cliente finale la risposta motivata scritta a un reclamo scritto, o a una richiesta scritta di informazioni o per effettuare una rettifica di fatturazione, o per rispondere ad un reclamo o a una richiesta di informazioni formulati dal cliente per telefono, o nell'ambito di una procedura di conciliazione paritetica;".
- 1.2 L'articolo 91, del TIQE è integrato e modificato nei seguenti termini:
 - a) al comma 91.1, dopo le parole "già forniti dal distributore al venditore", sono aggiunte le parole ", qualora il reclamo del cliente metta in evidenza una possibile non correttezza e/o incompletezza."
 - b) dopo il comma 91.2, sono inseriti i seguenti commi:
 - "91.3 Nel caso in cui la richiesta non sia conforme a quanto previsto dal Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, il distributore informa tempestivamente il venditore, il quale dovrà riformulare la richiesta. Ai fini della verifica dello standard di qualità, la prima richiesta si considera annullata.
 - 91.4 Ai fini dell'individuazione dello standard applicabile, si considerano richieste di altri dati tecnici complesse quelle definite dall'Autorità con successivo provvedimento.
 - 91.5 I dati tecnici messi a disposizione dal distributore devono essere completi e pertinenti rispetto alla richiesta."
- 1.3 All'articolo 102, comma 102.1, del TIQE dopo le parole "nella tabella 14.", sono aggiunte le parole: "I livelli generali relativi al tempo di messa a disposizione del venditore di dati tecnici sono definiti nella tabella 20."
- 1.4 All'articolo 104, comma 104.3, le parole "un indennizzo automatico base di 20 euro" sono sostituite dalle parole "un indennizzo automatico base di 30 euro".

- 1.5 All'articolo 106, comma 106.3, dopo le parole "7 mesi dalla data di effettuazione della prestazione richiesta." sono aggiunte le parole: "Gli indennizzi automatici relativi al mancato rispetto del tempo di messa a disposizione di dati tecnici di cui all'articolo 101, comma 101.2, devono essere corrisposti entro 6 mesi dalla data della richiesta di dati tecnici.".
- 1.6 All'articolo 107, dopo il comma 107.7, è aggiunto il seguente comma: "107.8 A far data dal 1° gennaio 2018, per ogni reclamo o richiesta di informazioni di cui all'articolo 96, il distributore deve registrare, oltre alle informazioni e ai dati di cui al comma 61.2, la classificazione attribuita ai sensi della tabella 22.".
- 1.7 All'articolo 109, comma 109.2, dopo la lettera g), è inserita la seguente: "h) per ogni tipologia di utenza e per le prestazioni di cui all'articolo 96, il numero dei reclami e delle richieste di informazioni scritte di cui all'articolo 96, classificati in base alla classificazione di primo e di secondo livello di cui alla tabella 22.".
- 1.8 La tabella 20 è sostituita dalla seguente:

Tabella 20 – Livelli specifici e generali di qualità commerciale riferiti al tempo di messa a disposizione del venditore di dati tecnici

Tipologia dati tecnici	Motivazione richiesta da parte del venditore	Tipologia livello	Livello dal 1° gennaio 2017	Livello dal 1° luglio 2017	Livello dal 1° gennaio 2018	Livello dal 1° gennaio 2019
Dati acquisibili con lettura del gruppo di misura (M01)	Reclami e richieste di informazioni scritti o procedura di conciliazione paritetica	Specifico	10 giorni lavorativi	10 giorni lavorativi	10 giorni lavorativi	6 giorni lavorativi
Altri dati tecnici	Reclami e richieste di informazioni scritti o procedura di conciliazione paritetica	Specifico	15 giorni lavorativi	n.a.	n.a.	n.a.
Altri dati tecnici semplici (M02S)	Reclami e richieste di informazioni scritti o procedura di	Specifico	n.a.	10 giorni lavorativi	10 giorni lavorativi	6 giorni lavorativi

	conciliazione paritetica					
Altri dati tecnici complessi (M02C)	Reclami e richieste di informazioni scritti o procedura di conciliazione paritetica	Specifico	n.a.	15 giorni lavorativi	15 giorni lavorativi	12 giorni lavorativi
Dati acquisibili con lettura del gruppo di misura (M01)	Reclami/richie ste ricevute dal venditore per telefono	Generale	n.a.	10 giorni lavorativi nel 95% dei casi	10 giorni lavorativi nel 95% dei casi	6 giorni lavorativi nel 95% dei casi
Altri dati tecnici semplici (M02S)	Reclami/richie ste ricevute dal venditore per telefono	Generale	n.a.	10 giorni lavorativi nel 95% dei casi	10 giorni lavorativi nel 95% dei casi	6 giorni lavorativi nel 95% dei casi

1.9 Dopo la tabella 21, è inserita la tabella 22:

Tabella 22 – Classificazione dei reclami e delle richieste di informazioni di cui all'articolo $96\,$

1 gennaio 2018					
Argomento (1° livello)	Sub argomento (2° livello)				
Morosità e sospensione Reclami e richieste relativi alle sospensioni, riduzioni della potenza e riattivazioni della fornitura.	-				
Mercato Reclami relativi alle tempistiche dello switching	-				
Misura Reclami e richieste relativi al funzionamento e alla sostituzione del misuratore (programmata o non programmata) o alla mancata effettuazione delle letture, incluso il malfunzionamento della telelettura, alle tempistiche e modalità di verifica del misuratore, alla ricostruzione dei consumi per malfunzionamento	Mancate letture Cambio misuratore Verifica e ricostruzioni Altro				
Connessioni, lavori e qualità tecnica Reclami e richieste sulle tempistiche di esecuzione delle prestazioni (connessioni, attivazioni, spostamenti), sui costi indicati nei preventivi, sulla continuità del servizio e sui valori della tensione o della pressione di fornitura, nonché attinenti alla sicurezza.	Preventivi/attivazioni/lavori (tempi e costi) Continuità Valori della tensione Sicurezza				

	Altro	
Bonus sociale	Validazioni	
Reclami e richieste relativi a mancate o ritardate validazione di domande da parte del distributore, tempi di erogazione, improprie	Cessazioni	
cessazioni ecc.	Altro	
Qualità commerciale Reclami e richieste riguardanti il funzionamento del servizio clienti,	Servizio clienti (call center, sportelli, altri servizi)	
nonché la corresponsione degli indennizzi previsti dalla regolazione	Indennizzi	
per le attività di vendita e di distribuzione	Altro	
Altro		
Reclami e richieste riguardanti fattispecie non riconducibili alle categorie precedenti		

Articolo 2 Modifiche alla RQDG

- 2.1 All'articolo 1 della RQDG, la definizione di "dati tecnici", è così modificata: ""dati tecnici" sono le informazioni e/o i dati in possesso del distributore necessari al venditore per inviare al cliente finale la risposta motivata scritta a un reclamo scritto, o a una richiesta scritta di informazioni o per effettuare una rettifica di fatturazione, o per rispondere ad un reclamo o a una richiesta di informazioni formulati dal cliente per telefono, o nell'ambito di una procedura di conciliazione paritetica;".
- 2.2 L'articolo 51, della RQDG è integrato e modificato nei seguenti termini:
 - a) al comma 51.1, dopo le parole "già forniti dall'impresa distributrice al venditore", sono aggiunte le parole ", qualora il reclamo del cliente metta in evidenza una possibile non correttezza e/o incompletezza.";
 - b) dopo il comma 51.2, sono inseriti i seguenti commi:
 - "51.3 Nel caso in cui la richiesta non sia conforme a quanto previsto dal Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, il distributore informa tempestivamente il venditore, il quale dovrà riformulare la richiesta. Ai fini della verifica dello standard di qualità, la prima richiesta si considera annullata.
 - 51.4 Ai fini dell'individuazione dello standard applicabile, si considerano richieste di altri dati tecnici complesse quelle definite dall'Autorità con successivo provvedimento.
 - 51.5 I dati tecnici messi a disposizione dal distributore devono essere completi e pertinenti rispetto alla richiesta."
- 2.3 All'articolo 56, il comma 56.2 e la relativa tabella F sono abrogati.

2.4 Dopo l'articolo 56, è inserito l'articolo 56 bis:

"Articolo 56 bis

Livelli specifici e generali di qualità commerciale relativi al tempo di messa a disposizione di dati tecnici

56bis.1 I livelli specifici e generali relativi al tempo di messa a disposizione di dati tecnici richiesti dal venditore sono fissati in tabella F.

Tabella F - Livelli specifici e generali di qualità commerciale riferiti al tempo di messa a disposizione del venditore di dati tecnici

Tipologia dati tecnici	Motivazione richiesta	Tipologia livello	Livello dal 1° gennaio 2017	Livello dal 1° luglio 2017	Livello dal 1° gennaio 2018	Livello dal 1° gennaio 2019
Dati acquisibili con lettura del gruppo di misura (M01)	Reclami e richieste di informazioni scritti o procedura di conciliazione paritetica	Specifico	10 giorni lavorativi	10 giorni lavorativi	10 giorni lavorativi	6 giorni lavorativi
Altri dati tecnici	Reclami e richieste di informazioni scritti o procedura di conciliazione paritetica	Specifico	15 giorni lavorativi	n.a.	n.a.	n.a.
Altri dati tecnici semplici (M02S)	Reclami e richieste di informazioni scritti o procedura di conciliazione paritetica	Specifico	n.a.	10 giorni lavorativi	10 giorni lavorativi	6 giorni lavorativi
Altri dati tecnici complessi (M02C)	Reclami e richieste di informazioni scritti o procedura di conciliazione paritetica	Specifico	n.a.	15 giorni lavorativi	15 giorni lavorativi	12 giorni lavorativi

Dati acquisibili	Reclami/richieste	Generale	n.a.	10 giorni	10 giorni	6 giorni
con lettura del	ricevute dal			lavorativi	lavorativi	lavorativi
gruppo di misura	venditore per			nel 95% dei	nel 95% dei	nel 95% dei
(M01)	telefono			casi	casi	casi
Altri dati tecnici	Reclami/richieste	Generale	n.a.	10 giorni	10 giorni	6 giorni
Altri dati tecnici semplici (M02S)	Reclami/richieste ricevute dal	Generale	n.a.	10 giorni lavorativi	10 giorni lavorativi	6 giorni lavorativi
		Generale	n.a.	_		_

2.5 All'articolo 59, comma 59.3:

- a) le parole "dal precedente Articolo 56, comma 56.2" sono sostituite dalle parole "dal precedente articolo 56bis";
- b) le parole "un indennizzo automatico base di 24 euro" sono sostituite dalle parole "un indennizzo automatico base di 30 euro".
- 2.6 All'articolo 61, comma 61.3, dopo le parole "7 mesi dalla data di effettuazione della prestazione richiesta." sono aggiunte le parole: "Gli indennizzi automatici relativi al mancato rispetto del tempo di messa a disposizione di dati tecnici di cui all'Articolo 56 bis devono essere corrisposti entro 6 mesi dalla data della richiesta di dati tecnici."
- 2.7 All'articolo 62, dopo il comma 62.2, è aggiunto il seguente comma: "62.2bis A far data dal 1° gennaio 2018, per ogni reclamo o richiesta di informazioni di cui all'articolo 50, l'impresa distributrice registra, oltre alle informazioni e ai dati di cui al comma 62.2, la classificazione attribuita ai sensi della Tabella M.

1 gennaio 2018					
Argomento (1° livello)	Sub argomento (2° livello)				
Morosità e sospensione	-				
Reclami e richieste relativi alle sospensioni e riattivazioni della					
fornitura, interruzioni dell'alimentazioni e cessazione amministrativa.					
Mercato	-				
Reclami e richieste relativi alle tempistiche dello switching					
Misura	Mancate letture				
Reclami e richieste relativi al funzionamento e alla sostituzione del misuratore (programmata o non programmata) o alla mancata	Cambio misuratore				
effettuazione delle letture, incluso il malfunzionamento della telelettura,	Verifica e ricostruzioni				
alle tempistiche e modalità di verifica del misuratore, alla ricostruzione dei consumi per malfunzionamento	Altro				

Connessioni, lavori e qualità tecnica Reclami e richieste sulle tempistiche di esecuzione delle prestazioni (connessioni, attivazioni, spostamenti), sui costi indicati nei preventivi, sulla continuità del servizio e sui valori della tensione o della pressione di fornitura, nonché attinenti alla sicurezza.	Preventivi/attivazioni/lavori (tempi e costi) Continuità Valori della pressione Sicurezza	
	Altro	
Bonus sociale	Validazioni	
Reclami e richieste relativi a mancate o ritardate validazione di domande da parte del distributore, tempi di erogazione, improprie	Cessazioni	
cessazioni ecc.	Altro	
Qualità commerciale Reclami e richieste riguardanti il funzionamento del servizio clienti, nonché la corresponsione degli indennizzi previsti dalla regolazione per le attività di vendita e di distribuzione	Servizio clienti (call center, sportelli, altri servizi) Indennizzi	
te unività di vendita è di distribuzione	Altro	
Altro Reclami e richieste riguardanti fattispecie non riconducibili alle categorie precedenti		

2.8 All'articolo 64, dopo il comma 64.2, è aggiunto il seguente comma:

"64.2bis In relazione alle prestazioni di cui all'articolo 50, eseguite nell'anno precedente a quello in cui avviene la comunicazione all'Autorità, l'impresa distributrice comunica altresì, per ogni tipologia di utenza, il numero dei reclami e delle richieste di informazioni scritte, classificati in base alla classificazione di primo e di secondo livello di cui alla Tabella M."

Articolo 3

Modifiche al Codice di condotta commerciale

- 3.1 All'articolo 1, comma 1.1 del Codice di condotta commerciale, è inserita la seguente definizione:
 - "Servizio Conciliazione è l'organismo istituito dall'Autorità, come definito dall'art. 1 comma 1.1, lettera t), del Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico Testo Integrato Conciliazione, approvato con deliberazione 5 maggio 2016, 209/2016/E/com e s.m.i.";
- 3.2 All'articolo 3 del Codice di condotta commerciale, dopo il comma 3.4, è aggiunto il comma 3.5:

- "3.5 . Gli esercenti la vendita indicano sul loro sito web in modo chiaro e facilmente accessibile almeno le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell'Autorità e di altri eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali si impegnano a partecipare per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del cliente finale e la cui procedura sia gratuita. Per i clienti domestici indicano altresì il riferimento all'elenco degli organismi ADR di cui articolo 141*decies* del Codice del consumo."
- 3.3 All'articolo 11, comma 11.1 del Codice di condotta commerciale, la lettera j) è così sostituita:
 - "j) le modalità per l'inoltro scritto di richieste di informazioni e reclami, nonché le modalità di attivazione delle eventuali procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie. In particolare, devono essere indicate almeno le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell'Autorità e di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali l'esercente la vendita si impegna a partecipare per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del cliente finale e la cui procedura sia gratuita;".

Articolo 4

Modifiche al provvedimento Bolletta 2.0

- 4.1 L'articolo 12 della Bolletta 2.0, è così modificato:
 - a) al comma 12.1, sono eliminate le parole ", di una richiesta di rettifica di fatturazione";
 - b) al comma 12.3, sono eliminate le parole ", di una richiesta di rettifica di fatturazione";
 - c) al comma 12.4, sono eliminate le parole "di rettifica o".